



DIRITTO D'AUTORE E BENI CULTURALI LINEE GUIDA

A CURA DELLA DOTT.SSA SVEVA PACIFICO

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DELLA TOSCANA

Premessa



Gli enti e gli istituti culturali, che conservano archivi e biblioteche vigilati da questa Soprintendenza, sempre più spesso si interrogano sulla risoluzione di problemi nella gestione dei loro patrimoni documentari. Si tratta di problemi che investono, tra l'altro, il diritto d'autore e il diritto della privacy, oltre alla normativa specifica dei beni culturali.

Al fine di provare ad affrontare in modo uniforme gli ostacoli che più di frequente si presentano nella gestione dei 'complessi documentari' vigilati e che rischiano, da un lato, di limitarne impropriamente la consultazione, dall'altro, di compromettere la tutela del diritto d'autore e della riservatezza dei soggetti a vario titolo coinvolti, la Soprintendente, la dott.ssa Diana Marta Toccafondi, mi ha affidato la redazione di queste Linee guida in merito "ai casi dubbi" che più di frequente si presentano agli enti e agli istituti di cui la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana vigila i patrimoni documentari.

Si è scelto di articolare questo studio dandogli la struttura – oggi abbastanza in voga – di domande e risposte. L'auspicio, infatti, è che la lettura sia rapida, agile, e di immediata utilità, nonostante la consapevolezza della complessità della materia e del fatto che non pochi istituti del diritto d'autore sono ancora al centro di ampi dibattiti dottrinari e giurisprudenziali. E altri ancora oggetto di ripensamento continuo sul piano legislativo.

È stato pertanto necessario procedere a un'operazione di semplificazione prediligendo, tra l'altro, alcuni argomenti a sfavore di altri, perché più inerenti alla conservazione e alla gestione dei beni archivistici e bibliotecari, e provando a spiegare come inquadrare e risolvere i problemi che più di frequente si presentano, non potendo soffermarsi in questa sede sui vari e contrapposti orientamenti dottrinari. Si consiglia di consultare insieme alle Linee guida anche la Legge n. 633 del 1941 e ss. mm. e ii., ovvero la Legge sul diritto d'autore (d'ora in

avanti Lda), e in particolare le norme richiamate espressamente nelle pagine che seguono.



Per gli approfondimenti sulle fonti normative si rinvia al contributo sulle basi del diritto d'autore presenti sul sito della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Toscana, nonché alla sitografia e ai riferimenti bibliografici qui raccolti.

Dove è stato possibile, senza rischiare di incorrere in effetti fuorvianti, si è cercato di tenere conto anche della prassi contrattuale. Quando ciò è accaduto, è stato espressamente indicato.

Sveva Pacifico, 9 settembre 2018

Introduzione. L'oggetto del diritto d'autore e i requisiti per la tutela

Il diritto d'autore è un istituto giuridico disciplinato da una legge specifica, la legge n. 633 del 1941, nota come Legge sul diritto d'autore (d'ora in avanti, Lda), e nel 1942 anche dal codice civile. Risale allo stesso anno anche il regio decreto n. 1369 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti al suo esercizio" (d'ora in avanti, regolamento di attuazione della Lda).

Il diritto si acquisisce con la creazione dell'opera dell'ingegno, senza che sia necessario da parte dell'autore un qualunque adempimento formale. Come specificato nell'art. 2575 del c.c. oggetto della tutela sono le opere dell'ingegno di carattere creativo:

"Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Per essere tutelata, l'opera dell'ingegno deve presentare il carattere della creatività, che è dato dall'incontro di originalità e novità, e si manifesta quando l'opera esprime la personalità dell'autore. L'originalità non riguarda il contenuto dell'opera, ma la sua forma espressiva, e il diritto d'autore protegge **soltanto** quest'ultima, non l'idea in essa contenuta, come previsto anche dalla Convenzione di Berna. Anche la novità si riferisce alla forma espressiva, quest'ultima cioè deve essere diversa dalle altre forme espressive delle altre opere dell'ingegno che pure trattano dello stesso argomento. La diversità attiene al modo concreto in cui è realizzata l'opera e non si richiede per aversi creatività, come chiarito dalla giurisprudenza, l'originalità e la novità assolute.

1. Che cos'è il diritto d'autore?

Il diritto d'autore, come si evince dalla sua stessa definizione, è il diritto riconosciuto all'autore dell'opera dell'ingegno di disporre in modo "assoluto" (non a caso si parla di proprietà intellettuale) o quasi. L'istituto giuridico indica un insieme di diritti, o meglio di facoltà che l'autore può esercitare.

2. Quando nasce il diritto d'autore?

Il diritto d'autore nasce, in modo automatico, con "la creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale" (codice civile, art. 2576) senza la necessità di procedere ad alcun adempimento formale da parte del suo autore.

3. Chi è l'autore dell'opera?

Salvo prova contraria, è riconosciuto come autore dell'opera chi in essa sia indicato come tale. È consentito all'autore usare uno pseudonimo, il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale qualora "siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero" (Legge sul diritto d'autore, art. 8).

Nel caso di opere create con il "contributo indistinguibile ed inscindibile" di più persone, il diritto appartiene in comune a tutti i coautori (art. 9, Lda).

4. Quali opere sono tutelate dal diritto d'autore?

Il diritto d'autore tutela "le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione" (codice civile, art. 2575), ovvero, tra le altre, in forma scritta, ma anche orale. Sostanzialmente simile ma più dettagliata è l'elencazione che ne fa la Legge sul diritto d'autore, all'art. 2, specificando che nelle opere dell'ingegno rientrano anche i programmi per elaboratore – in qualunque forma espressi purché originali, nonché "il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso" –, le banche di dati, anche se la tutela di queste ultime "non si estende al loro contenuto" e non pregiudica i diritti esistenti sul loro contenuto. Rientrano nella tutela anche "le opere del disegno industriale", opere per le quali, però, diversamente dalle altre, è richiesto "che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

Il diritto d'autore protegge anche le opere collettive e le elaborazioni (artt. 3 e 4 della Lda).

5. Quando le elaborazioni sono tutelabili nel diritto d'autore?

Sono oggetto di tutela le elaborazioni che presentino un concreto carattere creativo rispetto all'opera originaria, "quali le traduzioni della stessa in un'altra lingua o le trasformazioni da una in un'altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni" (art. 4, LdA) quando non costituiscono opere originali a loro volta.

6. Che cosa “acquisisce” l’autore di un’opera dell’ingegno?

Il diritto d’autore fa acquistare all’autore i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell’opera.

I **diritti morali** sono inalienabili, irrinunciabili e imprescrittibili, nonché indipendenti dai diritti patrimoniali. Essi infatti attengono alla sfera dei c.d. diritti della personalità. Sono il diritto a rivendicare la paternità dell’opera; il diritto di opporsi a ogni deformazione e mutilazione e/o modificazione che possa apportare un pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore e il diritto a ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano “gravi ragioni morali”; il diritto di inedito.

L’autore conserva i diritti morali sull’opera indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica e anche dopo la eventuale cessione degli stessi. I diritti morali possono essere esercitati anche dagli eredi dell’autore.

I **diritti di utilizzazione economica** sono invece rinunciabili e cedibili a terzi, e hanno una durata stabilita dalla legge, si estinguono infatti il 70° anno solare dopo la morte dell’autore; ciò vale anche per le **opere pubblicate postume**. Si tratta, infine, di diritti tra loro indipendenti, l’esercizio di uno di essi non implica necessariamente l’esercizio degli altri.

7. Quali sono i diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno?

Sono, in un certo senso, tutte articolazioni del diritto esclusivo di pubblicare l’opera che compete all’autore. La Legge sul diritto d’autore ne tratta negli artt. 12-32 *ter*:

- il diritto di riproduzione in più esemplari dell'opera;
- il diritto di trascrizione dell'opera orale;
- il diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico;
- il diritto di comunicazione;
- il diritto di distribuzione;
- il diritto di traduzione, di elaborazione e di trasformazione, altresì di pubblicazione delle opere in raccolta; e di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione;
- il diritto di noleggio e di dare in prestito la propria opera.

8. Esistono altri diritti riconosciuti dal diritto d'autore?

Sì, esistono i **diritti connessi al diritto d'autore**. Diritti che possono essere esercitati da soggetti diversi dall'autore, ma che sono in relazione con l'opera dell'ingegno oggetto della tutela: artisti, interpreti, esecutori, editori, produttori di fonogrammi, produttori di opere cinematografiche e audiovisive, emittenti radiofoniche... Anche di questi ultimi si deve tenere conto quando è necessario stabilire se un'opera dell'ingegno è protetta o in pubblico dominio.

9. Che cosa accade quando scadono i diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno?

Quando scadono i diritti di sfruttamento economico l'opera entra nel pubblico dominio, per cui chiunque è libero di ripubblicarla, modificarla, tradurla, recitarla etc., purché ciò avvenga nel rispetto dei diritti morali dell'autore.

Si possono però verificare dei casi nei quali l'opera può non essere liberamente riproducibile anche trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore. La dottrina, tra le altre, individua le seguenti circostanze:

- **riedizione critica** (con l'apporto creativo del curatore dell'opera). È a sua volta protetta per 20 anni dalla pubblicazione, anche se l'opera originale è di pubblico dominio. Lo stesso vale per le traduzioni, tutelate in modo autonomo (per 70 anni dopo la morte del traduttore). Ciò avviene perché si è in presenza di elaborazioni dell'opera originaria, a loro volta tutelate.
- **opere in comunione**. Il termine di 70 anni decorre dalla morte dell'ultimo dei coautori;
- **opere con autore rimasto anonimo**. Il termine di 70 anni decorre dalla pubblicazione dell'opera, ma se durante il decorrere del termine l'autore decidesse di rivendicare la paternità dell'opera, si applicherebbe la regola generale;
- **opere collettive**. La durata dei diritti sull'opera si esaurisce dopo 70 anni dalla pubblicazione dell'opera, ma i diritti del singolo autore seguono la regola generale;
- **opere anonime**. I 70 anni decorrono dalla pubblicazione dell'opera, salvo che l'autore decida di rivelarsi, nel qual caso si applica la regola generale;
- **opere delle amministrazioni pubbliche** dello Stato, enti pubblici, regioni ed enti locali, accademie, enti pubblici culturali ed enti privati che non perseguono scopo di lucro. I diritti scadono 20 anni dopo la pubblicazione dell'opera;
- **opere pubblicate per la prima volta dopo la morte dell'autore**. I 70 anni decorrono a partire dalla morte dell'autore;
- **opere inedite pubblicate dopo la scadenza dei diritti di sfruttamento economico**. Il termine è di 25 anni dal primo atto di pubblicazione.

10. La Lda prevede norme particolari per i diritti di utilizzazione economica delle opere collettive. Quali sono?

Nell'opera collettiva – l'esempio classico è costituito dalle enciclopedie, ma sono considerate opere collettive anche le riviste e i giornali – è considerato autore dell'opera “chi organizza” (ovvero sceglie i testi e li coordina) e “dirige la creazione dell'opera stessa”.

È invece all'editore, a meno che non sia diversamente stabilito, che spetta il diritto di utilizzazione economica dell'opera. O ai singoli collaboratori, ma soltanto per la “propria opera”, utilizzata separatamente.

11. È possibile cedere i diritti patrimoniali?

Sì. In genere ciò avviene con il **contratto di edizione**. Il contratto con il quale l'autore concede a un editore l'esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell'editore stesso, l'opera dell'ingegno” (art. 118 Lda). Il contratto di edizione è regolato dagli artt. 118-135 della Legge sul diritto d'autore.

Con il contratto di edizione l'autore trasferisce tutti i diritti di utilizzazione economica o taluni di essi (come detto, si tratta di diritti tra loro indipendenti) all'editore, “con il contenuto e per la durata che sono determinati dalla legge vigente al momento del contratto” (art. 119, co. 1, Lda). Se con il contratto di edizione l'autore vuole trasferire anche i diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile – adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione e alla registrazione su apparecchi meccanici (119, co. 5) – è necessario stipulare espressamente dei patti perché non tutti questi diritti dipendono dal diritto trasferito, cioè quello di riprodurre e pubblicare a mezzo della stampa.

Il contratto di edizione può essere di due tipi, “per edizione” o “a termine”. Nel **contratto “per edizione”** l’editore ha il diritto di eseguire una o più edizioni dell’opera entro 20 anni dalla consegna del manoscritto completo. Ciò significa che durante questo periodo di tempo l’opera non è liberamente riproducibile. La Legge sul diritto d’autore prevede che nel contratto debbano essere indicati il numero delle edizioni e il numero degli esemplari per ogni edizione. In assenza di un’indicazione espressa, “si intende che il contratto ha per oggetto una sola edizione per il numero massimo di duemila esemplari” (art. 122, Lda).

Nel **contratto “a termine”** l’editore ha “il diritto di eseguire quel numero di edizioni che stima necessario durante il termine, che non può eccedere 20 anni e per il numero di minimo di esemplari per edizione che deve essere indicato nel contratto, a pena di nullità del contratto medesimo” (art. 122, Lda).

In entrambi i casi, l’editore è libero di distribuire le edizioni nel numero di **ristampe** che stimi conveniente.

Il termine di 20 anni non si applica ai contratti di edizione riguardanti:

- enciclopedie, dizionari;
- schizzi, disegni, vignette, illustrazioni, fotografie e simili, ad uso industriale; lavori di cartografia;
- opere drammatico-musicali e sinfoniche.

Ai sensi dell’art. 12 del regolamento di attuazione della Lda, l’editore ha l’obbligo di contrassegnare ogni esemplare. Il contrassegno è apposto sugli esemplari dalla SIAE, a meno che l’autore non provveda ad autografare ogni copia.

12. Perché la stessa Legge sul diritto d'autore prevede eccezioni e limitazioni alla tutela della proprietà intellettuale?

Le eccezioni alla regola generale – che è la tutela – nascono dall'esigenza di contemperare i diritti dell'autore con l'aspirazione legittima delle persone all'accesso alla conoscenza. Sono previste dal Capo V della Lda, introdotto dal d.lgs. 68 del 2003 che ha recepito la Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto di autore con la c.d. società dell'informazione.

Dette “eccezioni al diritto d'autore” sono regolate anche da convenzioni tra gli enti che “gestiscono” alcuni diritti economici dell'opera, come l'art. 69, co. 2 in cui la c.d. copia destinata al prestito è oggetto di accordo tra l'Associazione Videoteche – Mediateche (AVI) e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) (si veda la Sitografia per approfondimento).

Ma eccezioni sono previste anche altrove nella Lda. Si pensi, tra le altre, all'art. 15 che prevede il c.d. “Piccolo diritto letterario” pagato anticipatamente alla SIAE dal Mibac e che consente **letture e declamazioni di opere in biblioteca** (si veda la Sitografia per approfondimento).

Va sottolineato che le **eccezioni sono previste** dalla Legge sul diritto d'autore **soltanto a favore delle biblioteche, delle discoteche e mediateche, e degli archivi dello Stato**. Per tutti gli altri istituti è necessario richiedere e ottenere espressamente l'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d'autore e degli eventuali diritti connessi al diritto d'autore.

13. Quali sono queste eccezioni e limitazioni?

Si tratta delle eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previste dagli artt. 65 - 71-*decies* della Lda e riguardano:

- la riproduzione degli articoli di attualità (art. 65);
- la riproduzione dei discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo (art. 66);
- la riproduzione di opere o brani di opere a fini di pubblica sicurezza (art. 67);
- le **fotocopie** (art. 68);
- gli atti di riproduzione temporanea (art. 68-*bis*);
- il **prestito** (art. 69);
- la **riproduzione delle opere orfane**, ovvero le opere i cui autori non sono conosciuti o rintracciabili (69-*bis*);
- il **riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti o di opera e la loro comunicazione al pubblico** (art. 70);
- l'esecuzione di brani o parte di opere da parte di bande e fanfare musicali (art. 71);
- le eccezioni per i portatori di particolari handicap (art. 71-*bis*);
- la **messa a disposizione di materiali documentari** su terminali destinata a singoli individui (art. 71-*ter*);
- la riproduzione di emissioni televisive (art. 71-*quater*);
- la copia privata di fonogrammi e videogrammi (artt. da 71-*sexies* a 71-*octies*);
- l'applicabilità delle eccezioni a chi ha accesso a opere o ad altri materiali protetti, dal luogo e nel momento scelto individualmente (art. 71-*nonies*);
- l'applicabilità delle eccezioni ai diritti connessi (art. 71-*decies*).

Nell'elenco sono state evidenziate quelle operazioni che, più da vicino e con maggiore frequenza, riguardano gli istituti culturali, e in particolare gli

archivi, le mediateche e le biblioteche pubbliche. Su alcune di esse ci si soffermerà nei paragrafi seguenti.

13.1. Quali fotocopie sono lecite?

La Legge sul diritto d'autore dispone che le opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, possono essere fotocopiate liberamente “dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto” (art. 68, co. 2, Lda). Secondo la dottrina con l'espressione “servizi” la norma indicherebbe i servizi interni e pertanto sarebbero da ritenersi lecite solo le copie di opere da utilizzarsi per i cataloghi delle biblioteche.

Quanto alle **copie eseguite dagli utenti**, “è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere **per uso personale dei lettori**, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico” (art. 68, co. 1). Si esclude pertanto che il lettore, anche se solo per uso personale e senza fini di lucro, possa utilizzare la fotocopia o la xerocopia per riprodurre brani di opere.

I commi 3-5 si riferiscono invece alle copie per uso personale ma non eseguite dai lettori. Per queste ultime è consentita la riproduzione nel limite del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.

Il limite del quindici per cento non si applica alle opere fuori dai cataloghi editoriali e rare, in quanto di difficile reperibilità sul mercato.

Tanto i responsabili dei punti e centri di riproduzione quanto le biblioteche pubbliche corrispondono agli aventi diritto un compenso in genere annuale riscosso e ripartito dalla SIAE.

13.2. E gli spartiti?

La riproduzione di **spartiti** e di **partiture musicali non è consentita**.

13.3. Si possono digitalizzare opere protette dal diritto d'autore?

Si tratta di un argomento molto dibattuto, in un quadro normativo che appare incerto.

La legge sul diritto d'autore fa un riferimento esplicito alla digitalizzazione nell'art. 69-*bis*, tra le eccezioni e limitazioni previste dalla stessa legge. E prescrive che “le biblioteche, gli istituti di istruzione e i musei, **accessibili al pubblico**, nonché gli archivi, gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro e le emittenti di servizio pubblico hanno la facoltà di utilizzare **le opere orfane** di cui all'art. 69-*quater*, contenute **nelle loro collezioni**, con le seguenti modalità:

- a) riproduzione dell'opera orfana ai fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione o restauro;
- b) messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”.

L'art. 69-*bis*, al comma 2, precisa che “le opere orfane possono essere utilizzate **unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico**, in particolare la conservazione, il restauro e la concessione dell'accesso a fini culturali e formativi di opere e fonogrammi contenuti nelle proprie collezioni”.

Gli articoli successivi (artt. 69-*ter* – 69-*septies*) regolano la **ricerca diligente** che gli istituti culturali sono tenuti a fare per accertarsi che le opere siano davvero “orfane” (i cui autori siano cioè sconosciuti o non rintracciabili) e **anche gli accordi che gli stessi istituti possono stipulare con i titolari dei relativi diritti** qualora siano riconosciuti o rintracciati, ponendo fine allo status di opera orfana. In particolare, l'art. 69-*quinquies*

stabilisce che “gli utilizzi delle opere non più orfane **possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti**”.

Così stabilendo la norma, si può ritenere che opere tutelate dal diritto d'autore necessitino di autorizzazione da parte degli aventi diritto per essere riprodotte e quindi per essere digitalizzate.

Tra l'altro, una volta individuato, il titolare dei diritti d'autore sull'opera avrebbe diritto a un equo consenso per l'uso che se ne è fatto quando era considerata “orfana”.

Quanto alla messa a disposizione dell'opera digitalizzata, a fronte dell'emanazione della direttiva 2001/29/CE (v. *infra*) di armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, ciò può avvenire nelle modalità previste dall'art. 71-ter:

“È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, **a scopo di ricerca o di attività privata di studio**, su terminali aventi tale unica funzione **situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico**, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, **limitatamente** alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e **non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o da licenza**”.

Per fruire delle digitalizzazioni, gli utenti potrebbero soltanto utilizzare terminali interni agli istituti. Va comunque rilevato che in una recente sentenza (del 2014) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che gli Stati membri possono, entro certi limiti e a determinate condizioni, quali il pagamento di un equo compenso ai titolari dei diritti, autorizzare gli utilizzatori a stampare su carta o a memorizzare su una chiave USB i libri digitalizzati dalla biblioteca accessibile al pubblico.

Con l'occasione, si è ribadito che, in forza della direttiva 2001/29/CE uno Stato membro può disporre alcune eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo degli autori a riprodurre le loro opere per quanto riguarda “gli atti di riproduzione specifici effettuati dalle biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale diretto e indiretto” (art. 5, paragrafo

2, lett. c)) e che Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto esclusivo degli autori a riprodurre e comunicare le loro opere al pubblico “quando l’utilizzo abbia come scopo la comunicazione o la messa a disposizione, a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali dedicati situati nei locali delle istituzioni di cui al paragrafo 2, lett. c), di opere o altri materiali contenuti nella loro collezione e non soggetti a vincoli di vendita o licenza” (art. 5, paragrafo 3, lett. n)).

Vale qui ricordare anche il disposto del “considerando” n. 6 della direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio: “I diritti esclusivi dei titolari dei diritti per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie opere e di altri contenuti protetti, armonizzati dalla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, impongono il consenso preventivo dei titolari dei diritti per la digitalizzazione e la messa a disposizione al pubblico di un’opera o di un altro contenuto protetto”.

13.4. Si può fare “riferimento” a un’opera altrui nella stesura di un testo, per esempio, nella redazione di una tesi (di laurea o di dottorato)?

L’art. 70 della Lda stabilisce che la citazione di un’opera dell’ingegno altrui è lecita, tuttavia per non aversi violazione della proprietà intellettuale è necessario osservare alcune prescrizioni.

L’opera altrui può essere citata **soltanto** per le finalità di critica, di discussione o di insegnamento e nei limiti giustificati da queste ultime, e purché la citazione non costituisca concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

Secondo l’interpretazione della dottrina, la riproduzione di un brano di un’opera protetta, per poter essere considerata una citazione lecita della stessa, deve limitarsi all’utilizzo delle parole indispensabili a sostenere o confutare la propria tesi. Mancando un’indicazione specifica, si rileva che

in molti istituti culturali si usa consentire le citazioni che non superino i 120 caratteri (due righe circa). Nella citazione va riportato il nome dell'autore, il titolo e l'editore dell'opera citata. Anche le opere pubblicate *online* e scaricabili, e gli *ebook* sono tutelati dal diritto d'autore; e impongono a chi li cita il rispetto delle stesse regole previste per le opere a stampa.

14. È lecita la riproduzione dei beni culturali?

Anche se non si tratta di un'eccezione prevista dalla stessa Legge sul diritto d'autore, come nei casi precedenti, non si può qui tralasciare la riproduzione dei beni culturali autorizzata di recente dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2017 ha infatti modificato l'art. 108 del Codice dei beni culturali (d.lgs. 22/2004 e ss. mm. e ii.), introducendo quella che è pur sempre una deroga alla proprietà intellettuale e, come tale, non del tutto pacifica.

Come è noto il c.d. decreto "Art bonus" aveva già dato il via libera alla riproduzione dei beni culturali senza scopo di lucro, escludendo però i beni archivistici e librari. La legge n. 124 del 2017 ha invece superato questa differenza e oggi il comma 3 così recita: "Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite **da privati per uso personale** o per motivi di studio, **ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione**, purché attuate **senza scopo di lucro**. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente".

Nel comma 3-*bis* dell'art. 108 si precisa che nessun canone o corrispettivo debba essere corrisposto per la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizione di consultabilità e "attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né

l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi e treppiedi”.

È altresì consentita la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.

Le due attività sono possibili soltanto se svolte per finalità di studio, di ricerca, di libera manifestazione del pensiero o promozione della conoscenza del patrimonio culturale.

15. In che modo il diritto d'autore tutela le fotografie?

Il diritto d'autore, o più precisamente la Legge sul diritto d'autore –, a seguito della riforma apportata dal legislatore con il d.P.R. 8 gennaio 1979 n. 19 –, distingue tra semplici fotografie e opere fotografiche. Il diritto d'autore protegge entrambe le tipologie. Le semplici fotografie sono tutelate ai sensi del Capo V del titolo II della Lda. Le opere fotografiche, invece, sono in tutto equiparate alle opere dell'ingegno e come tali il loro autore può esercitare i diritti morali su di esse, oltre a quelli di utilizzazione economica previsti opere dell'ingegno. Il diritto d'autore, invece, non tutela le riproduzioni fotografiche.

16. Come si distinguono le mere o semplici fotografie dalle opere fotografiche?

Non si tratta di una distinzione sempre netta. Anche se la Lda descrive nell'art. 87 le varie tipologie di fotografie – “sono considerate fotografie le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo” – è spesso difficile stabilire in cosa consiste quell'apporto creativo che distinguerebbe un'opera fotografica da una mera fotografia.

Sebbene la giurisprudenza abbia in più casi “tentato” di precisarne le differenze – soffermandosi sui caratteri dell’innovazione e della creatività, ma anche sulla capacità dell’autore di trasmettere qualcosa di personale attraverso lo scatto –, la distinzione, che prescinde dalla perizia e dalla abilità del fotografo, resta sfuggente e richiede una valutazione della fotografia caso per caso.

17. In concreto, quali sono i diritti che spettano agli autori di fotografie e quali quelli che spettano agli autori di opere fotografiche?

Entrambi godono del diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio. All’autore dell’opera fotografica – che si può considerare un artista – sono conferiti anche i diritti morali sull’opera realizzata (diritto di inedito, di paternità e di integrità) e, più in generale, la tutela piena prevista dal diritto d’autore (si pensi alla possibilità di ottenere un risarcimento del danno ove sia stata violata la proprietà intellettuale).

La durata dei diritti di sfruttamento economico dell’opera fotografica è di 70 anni dopo la morte dell’autore, mentre quella dei diritti sulle mere fotografie è di 20 anni dalla produzione della fotografia (art. 92, co. 1, Lda).

18. Il diritto di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie è assoluto?

Lo è fino a quando non si contrae in presenza di altri “diritti”. L’art. 88 della Lda prevede alcune ipotesi: il ritratto, tutelato dalla Sezione II del Capo VI; i diritti di autore sull’opera riprodotta in una fotografia riprodotte opere dell’arte figurativa, per esempio.

È ancora l’art. 88, co. 2, a chiarire che se la fotografia è stata scattata nell’adempimento di un contratto di impiego o di lavoro il diritto esclusivo

spetta al datore di lavoro. Per non aversi contestazioni, il fotografo dovrebbe essere un dipendente del datore di lavoro (per esempio, di un'agenzia fotografica) con contratto di lavoro subordinato.

Salvo patto contrario, il diritto spetta anche al committente della fotografia quando si tratti di fotografia di cose in possesso del committente medesimo. Perché ciò avvenga però il fotografo deve avere ricevuto un "equo corrispettivo" da parte "di chi utilizza commercialmente" (quindi con un profitto) la riproduzione.

Se il soggetto ritratto è lo stesso committente i diritti restano al fotografo.

19. Che cos'è la cessione del negativo?

Con la cessione del negativo o di analogo mezzo di riproduzione (per esempio, un fotocolor, una diapositiva) il cedente, salvo patto contrario, cede i diritti di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia. Per aversi cessione legittima, questi diritti devono appartenere al cedente. La cessione del negativo è possibile laddove la cessione sia stata fatta dal fotografo e non da un terzo e, se si tratta di un ritratto, laddove restino impregiudicati i diritti di tutela collegati al ritratto.

20. È lecito riprodurre una fotografia nelle opere scientifiche o didattiche?

Sì, è però necessario il pagamento di un equo compenso all'autore (da effettuarsi nelle modalità del regolamento di attuazione della Lda). E se risultano dalla fotografia riprodotta, vanno indicati anche il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione (art. 91 Lda).

21. Cosa si intende con la formula “salvo patto contrario” che di frequente è presente nella Legge sul diritto d’autore in riferimento alla gestione delle fotografie?

La formula “salvo patto contrario” indica che in questo caso si può derogare alla legislazione del diritto d’autore laddove esista una convenzione, un contratto, un patto tra le parti coinvolte (fotografo e agenzia fotografica, per esempio) che disciplini i loro rapporti in modo diverso. Ma, al di là dell’evidenza letterale, si vuole qui sottolineare che la frequenza con cui si fa riferimento nella Lda a questi strumenti contrattuali suggerisce quanto varia è la casistica che si può presentare nella gestione delle fotografie e dei diritti coinvolti.

Resta comunque fermo che la Legge sul diritto d’autore prescrive alcune condizioni perché l’autore di una semplice fotografia possa trovare tutela piena e assoluta. Si richiede che gli esemplari delle fotografie debbano riportare: il nome del fotografo o nel caso di fotografo che operi su commissione, il nome della ditta o del committente; la data dell’anno di produzione della fotografia; se trattasi di fotografia di un’opera, il nome dell’autore dell’opera.

Nella pratica il fotografo che appone queste informazioni sulla fotografia da lui scattata ha diritto a un compenso per ogni riproduzione delle proprie immagini e potrà, altresì, agire contro qualunque riproduzione non autorizzata delle stesse. Si ritiene che le semplici fotografie presenti in internet prive dei suddetti requisiti (nome dell’autore, data di produzione etc.) siano pertanto riproducibili. Ciò è vero solo fino a quando non si provi la malafede del riproduttore.

In astratto, si ritiene lecito che chi ha scattato delle semplici fotografie possa pubblicarle sul proprio sito web. Nei fatti però va sempre valutata la possibilità che esistano altri diritti da tutelare, come il diritto alla protezione della propria immagine del soggetto ritratto che non abbia rilasciato una liberatoria.

22. A quale disciplina è sottoposto il ritratto?

Come si è anticipato, la Legge sul diritto d'Autore riconosce al fotografo il diritto esclusivo di “riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia”. Tale disposto incontra un'eccezione nella particolare ipotesi di ritratto; la legge, in tale caso, prevede una prevalenza del diritto all'immagine di colui che è stato raffigurato (il fotografo quindi, prima di procedere alla diffusione e spaccio della fotografia dovrà necessariamente acquisire l'autorizzazione della persona ritratta). Il diritto della persona ritratta si contrae fortemente e “il consenso non è necessario qualora il ritratto sia giustificato dalla “notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, o da necessità di giustizia, o di polizia, o di scopi scientifici didattici o culturali, quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico” (art. 97, Lda).

Il diritto della persona ritratta si contrae ma non scompare. Infatti, come ci ricorda l'ultimo comma dell'art. 97, il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona ritrattata.

Dopo la morte della persona ritrattata, per esporre, riprodurre o mettere in commercio il ritratto, occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in mancanza, dei genitori; se questi manchino, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate non vi siano più e/o vi sia tra loro dissenso, la decisione è dell'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto (art. 93, co. 2-4, Lda).

23. A quale disciplina è sottoposta la corrispondenza epistolare?

La corrispondenza epistolare è sottoposta ad almeno due tipi di tutela, da un lato, al diritto d'autore quando si configuri come opera dell'ingegno, dall'altro, al diritto alla riservatezza quando le lettere abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata.

L'art. 93 della Lda ci dice che la corrispondenza, ma anche le memorie familiari e personali che presentino determinati requisiti non possono essere pubblicate o riprodotte senza il consenso dell'autore e, nel caso di corrispondenza, del destinatario delle lettere. Il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza riguarda, senza dubbio, tanto il mittente quanto il destinatario della missiva.

L'art. 93 così recita: “Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti o in qualunque modo portati a conoscenza del pubblico senza il consenso dell'autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario”.

Nei fatti, può essere molto sottile e difficile il confine tra una corrispondenza confidenziale e intima e una che non lo è.

Il diritto alla riservatezza e alla segretezza della corrispondenza continua a proteggere la corrispondenza epistolare anche quando, trattandosi di opera dell'ingegno, sia venuta meno la tutela del diritto d'autore e l'opera sia in pubblico dominio. La norma non si applica agli atti e alle corrispondenze ufficiali o agli altri atti e corrispondenze che presentano interesse di Stato (art. 95, Lda).

Pertanto, anche se l'**eventuale diritto d'autore** si è esaurito – non tutte le corrispondenze sono opere dell'ingegno – è comunque necessario il

consenso degli aventi diritto per pubblicare, far conoscere o riprodurre il contenuto delle lettere, se attinenti alla vita familiare o intima delle persone.

Dopo la morte dell'autore della lettera e del destinatario, occorre il consenso del coniuge o dei figli, o, in mancanza, dei genitori; se questi manchino, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado. Quando le persone indicate non vi siano più e/o vi sia tra loro dissenso, la decisione spetta all'autorità giudiziaria, sentito il Pubblico Ministero. È **rispettata**, in ogni caso, **la volontà del defunto quando risulti da scritto** (art. 93, co. 2-4, Lda).

Può essere necessario anche il consenso di quanti siano citati nella corrispondenza, se in essa si fa riferimento a fatti della vita privata, intima o di natura confidenziale delle persone coinvolte.

Si ritiene che il consenso alla pubblicazione sia irrevocabile, anche perché una volta diffuso il contenuto delle missive sarebbe impossibile tornare sui propri passi, tuttavia anche in presenza di consenso, ove ricorrano gravi ragioni morali, si ritiene possibile per l'autore ritirare l'opera dal commercio, come previsto dall'art. 142 della Lda.

Il consenso non è necessario “quando la conoscenza dello scritto è richiesta ai fini di un giudizio civile o penale o per esigenza di difesa dell'onore o della reputazione personale o familiare” (art. 94, Lda).

24. La mancanza di esplicito riferimento al diritto d'autore – per esempio mediante l'apposizione del simbolo “©” di copyright – indica che un'opera è liberamente utilizzabile?

Assolutamente no. L'opera che presenti i requisiti per essere considerata opera dell'ingegno e quindi oggetto di tutela del diritto d'autore è tale, a prescindere da un'indicazione esplicita dell'autore o dell'avente diritto su di essa. È vero, però, che soprattutto *online* è facile ingannarsi e credere

che molto o tutto sia scaricabile e riproducibile liberamente, ma così non è. Il diritto d'autore non viene meno in rete, sebbene le violazioni possano essere più frequenti che altrove, e servano, secondo alcuni, strumenti giuridici nuovi per contrastarle.

25. Che cosa sono le licenze Creative Commons?

Negli ultimi anni si rileva la diffusione delle “**Creative Commons Public Licenses**”, ovvero licenze che si basano sul principio che solo alcuni diritti sono riservati. Le CCPL consentono al titolare dei diritti d'autore – senza cedere questi ultimi – di indicare in maniera univoca quali facoltà sull'opera siano consentite ai licenziatari. Le licenze si basano su quattro condizioni combinabili tra loro che, attualmente, danno vita a sei possibili risultati:

- **attribuzione (CC BY).**
È la licenza più ampia, purché sia attribuita l'opera al suo autore, è permesso distribuire, modificare e usare l'opera anche con finalità commerciali;
- **attribuzione. Condividi allo stesso modo (CC BY-SA, share alike).**
Purché sia attribuita l'opera al suo autore, è permesso distribuire, modificare e usare l'opera anche con finalità commerciali. Autorizza anche la creazione di nuove opere nei medesimi termini, ovvero con lo stesso tipo di licenza. Anche le opere derivate potranno essere usate per scopi commerciali;
- **attribuzione. Non opere derivate (CC BY-ND).**
Purché sia attribuita l'opera al suo autore, consente la distribuzione, con fini commerciali e non, dell'opera, soltanto se intera e invariata.
- **attribuzione. Non commerciale (CC BY-NC);**
Purché sia attribuita l'opera al suo autore, consente la distribuzione, con fini non commerciali, dell'opera come base per altre opere derivate e non commerciali, ma non obbliga a licenziare le stesse opere nei medesimi termini, ovvero con lo stesso tipo di licenza;

- **attribuzione. Non commerciale. Condividi allo stesso modo (CC BY-NC-SA).**

Purché sia attribuita l'opera al suo autore, consente la distribuzione, con fini non commerciali, dell'opera come base per altre derivate e non commerciali, ma obbliga a licenziare le stesse opere nei medesimi termini, ovvero con lo stesso tipo di licenza;

- **attribuzione. Non commerciale. Non opere derivate (CC BY-NC-ND, no derivative Works).**

Purché sia attribuita l'opera al suo autore, consente di scaricare le opere e condividerle con altri, soltanto con fini non commerciali, ma senza poterle modificare. È la più restrittiva delle sei possibili combinazioni di licenze.

Le “Creative Commons Public Licenses” (si veda la Sitografia per approfondimento) possono essere molto utili soprattutto in rete, per consentire la diffusione dei contenuti e al contempo preservare la volontà dell'autore in merito all'utilizzazione della propria opera. Non sono regolate dalla Legge sul diritto d'autore e non sono un'alternativa al copyright, ma “collaborano” con il diritto d'autore.

Riferimenti bibliografici essenziali

AA.VV., *Diritto d'autore. La proprietà intellettuale tra biblioteche di carta e biblioteche digitali*, Associazione Italiana Biblioteche, Roma, 2001.

Borruso R., *Computer e diritto*, Giuffrè, Milano, 1988.

Chimienti L., *Lineamenti del nuovo diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2006.

De Sanctis V., Fabiani M., *I contratti di diritto d'autore*, Giuffrè, Milano, 2007.

Ercolani S., *Il diritto d'autore e i diritti connessi*, Giappichelli, Torino, 2004.

Galtieri G., *La protezione internazionale delle opere letterarie e artistiche e dei diritti connessi*, Cedam, Padova, 1989.

Gambino A. M., Stazi A., *Diritto dell'informatica e della comunicazione*, Giappichelli Editore, 2012.

Sirotti Gaudenzi A., *Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza*, Vol. II, "La tutela dei diritti di privativa", Utet, Torino, 2010.

Umbertazzi L.C., *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*, Cedam, Padova, 2016.

Umbertazzi L.C., *Voce Diritto d'autore*, in "Digesto delle discipline privatistiche – Sezione commerciale", vol. IV, Utet, Torino, 1989.

Varrone C., *Manuale di diritto d'autore*, ESI, Napoli, 1987.

Sitografia utile

Proiezione di audiovisivi

-Protocollo tra AVI (Associazione Videoteche Mediateche Italiane) e SIAE

http://www.avimediateche.it/it/c/2qt0mz2/protocollo_dintesa_avi-s.html

-Per approfondire, Accordo tra AVI e MPLC (Motion Picture Licensing Company)

http://www.avimediateche.it/it/c/2hpjzf1/accordo_avi-mplc.html

<http://www.mplc.it/>

Lettura in pubblico

<https://www.siae.it/it/utilizzatori/letteratura/lettura-e-recitazione-pubblico/lettura-pubblico>

https://www.siae.it/sites/default/files/OLAFLett_Istruzioni_Requisitiapplicabilita.pdf

Licenza per reprografie e fotocopie

-Accordo tra SIAE, Associazioni degli autori e degli editori e Associazioni rappresentative degli esercenti dei punti di riproduzione

<https://www.siae.it/it/utilizzatori/letteratura/licenze-fotocopie/licenza-reprografia-e-fotocopie>

Licenze “Creative Commons”

<https://creativecommons.org/licenses/>